

Allegato n. 1 al 3° punto all'ordine del giorno

**MODIFICHE REGOLAMENTARI PER LA STABILITA'
DEI SALDI PREVIDENZIALI A CINQUANTA ANNI**

RELAZIONE

L'art. 24, c.24 della L. 214/2011, nota come decreto Salva Italia, ha previsto che le Casse di previdenza private dei professionisti debbano garantire l'equilibrio dei saldi previdenziali, ossia il rapporto tra entrate contributive ed uscite per pensioni, per un orizzonte temporale di cinquanta anni. Alle Casse è stata imposta la data del 30 settembre quale termine ultimo per adottare le misure necessarie a rispettare i criteri di stabilità. Il mancato ottenimento degli obiettivi indicati comporterebbe per le Casse l'obbligo di modificare il metodo di calcolo retributivo delle pensioni, passando a quello contributivo, fermo restando il principio del pro rata temporis e l'applicazione per un biennio di un contributo di solidarietà sulle pensioni in godimento.

L'Enpav già nel 2010 aveva adottato una riforma del proprio sistema previdenziale, introducendo modifiche sia sul fronte della contribuzione sia sul fronte del calcolo dei trattamenti pensionistici, riuscendo a garantire la stabilità dei saldi gestionali (rapporto tra entrate complessive ed uscite complessive) per trenta anni e con un patrimonio sufficiente a coprire gli oneri pensionistici anche negli anni successivi. Attraverso tale riforma si era anche ristabilita una maggiore equità tra i versamenti contributivi richiesti e la pensione a scadenza, in modo da riequilibrare e rafforzare il patto tra le generazioni. In particolare brevemente si rammentano i principali interventi modificativi vigenti dal 2010:

- aumento graduale dell'aliquota del contributo soggettivo di mezzo punto all'anno, sino ad arrivare al 18 % nell'anno 2025;
- è stata eliminata la pensione di anzianità;
- è stata elevata a 68 anni l'età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, con almeno 35 anni di contribuzione;
- sono state ridotte le aliquote di rendimento per scaglioni di media dei redditi;
- è stata introdotta la pensione di vecchiaia anticipata a 60 anni, con almeno 35 anni di contribuzione, con importo percentualmente ridotto in base a coefficienti di neutralizzazione calcolati in relazione agli anni di anticipo del pensionamento, rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione per rispettare l'obiettivo di sostenibilità dei saldi previdenziali a cinquanta anni, ha individuato le leve da attivare mantenendo una continuità normativa rispetto alla citata riforma del 2010, a conferma ulteriore che quelle modifiche già rappresentavano una corretta impostazione del sistema.

Innanzitutto è stato mantenuto il sistema di calcolo retributivo, anche se sono stati introdotti dei correttivi che lo avvicinano al metodo contributivo, in linea con l'orientamento esplicitamente espresso in più occasioni dall'attuale Ministro del lavoro. E' opportuno evidenziare che gli effetti delle modifiche da introdurre sono stati monitorati non solo ai fini della richiesta stabilità dei saldi, ma anche in relazione alla adeguatezza del trattamento pensionistico rispetto alla contribuzione richiesta. Da questo confronto è emerso che esistono ancora margini di vantaggio nell'investimento previdenziale in Enpav, rappresentati sia dalla pensione che si andrà a percepire sia dal complesso delle altre prestazioni assistenziali previste dal sistema.

Un ulteriore aspetto oggetto di attenta valutazione è stato quello di distribuire i "sacrifici" nel modo più equo possibile tra le diverse generazioni interessate da una riforma che sviluppa i suoi effetti in un periodo così lungo. Alcuni interventi avranno un'efficacia differita nel tempo, altri impattano sulle pensioni già in essere, altri sono introdotti con gradualità.

L'impatto delle modifiche sui saldi è stato valutato attraverso l'elaborazione del bilancio tecnico aggiornato ai dati del consuntivo del 2011.

In merito, occorre precisare che il Ministero del Lavoro, lo scorso 22 maggio, ha diffuso una nota contenente le linee guida da rispettare per la predisposizione dei bilanci tecnici ed in particolare ha stabilito che il tasso di redditività del patrimonio non possa essere superiore all'1%, in termini reali, a fronte di un'inflazione prevista al 2%, considerata la particolare congiuntura economico-finanziaria. Nella medesima nota è stato inoltre precisato che l'equilibrio tra entrate contributive ed uscite per prestazioni deve sussistere alla scadenza dei 50 anni e che nella verifica si terrà conto dell'andamento tendenziale dei saldi previdenziali con la possibilità di compensare eventuali disavanzi non strutturali attraverso i rendimenti annuali del patrimonio. In questo modo è stato definitivamente chiarito che il rendimento del patrimonio non rileva ai fini di questa verifica, se non per sanare squilibri non strutturali del sistema.

Inoltre lo scorso 18 giugno, la Conferenza dei servizi tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia, ha determinato nuovi parametri riferiti alle variabili macroeconomiche previsionali per gli anni 2016-2060 (tasso di inflazione, occupazione complessiva, produttività, PIL reale) da utilizzare nelle proiezioni attuariali. Come è noto questi parametri macroeconomici vengono utilizzati per la redazione del bilancio tecnico standard, così denominato in quanto è basato su ipotesi che sono uguali per l'intero sistema pensionistico pubblico. Questo bilancio viene poi

affiancato dal bilancio tecnico c.d. specifico che, invece, si basa su parametri occupazionali e di produttività tipici di ciascuna categoria professionale. Il Ministero vigilante chiede che la stabilità venga dimostrata attraverso i risultati del bilancio tecnico standard, al quale è comunque possibile affiancare quello specifico con adeguate spiegazioni in merito ai diversi parametri utilizzati.

Le valutazioni sopra esposte ed i vincoli normativi imposti hanno rappresentato l'ambito entro il quale il Consiglio di Amministrazione ha svolto il proprio lavoro, con il necessario supporto dell'Attuario. Di seguito si espongono le proposte di modifiche regolamentari oggetto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati:

1. Il calcolo della media dei redditi per determinare l'importo della pensione, verrà effettuato arrivando progressivamente a considerare i migliori 35 redditi dichiarati durante tutta la vita contributiva (attualmente si calcolano i migliori venticinque sugli ultimi trenta anni). In particolare a partire dall'anno 2016 (anno in cui non sarà più dovuta l'integrazione contributiva in quanto saranno decorsi 25 anni dall'entrata in vigore della 136/1991) si considereranno crescenti di un anno i redditi rilevanti per il calcolo della media, fino ad arrivare ai migliori 35 redditi nel 2025 (art. 21, comma 3, R.A.).

Anno 2016	I migliori 26 redditi su tutta la vita contributiva
Anno 2017	I migliori 27 redditi su tutta la vita contributiva
Anno 2018	I migliori 28 redditi su tutta la vita contributiva
Anno 2019	I migliori 29 redditi su tutta la vita contributiva
.....
Anno 2025	I migliori 35 redditi su tutta la vita contributiva

2. Anticipazione al 1° gennaio 2013 dell'applicazione dei coefficienti di neutralizzazione previsti per l'anno 2017 (art. 22, comma 1, R.A.).

Un aspetto sul quale il Ministro del lavoro ha chiesto di prestare una particolare attenzione è quello inerente l'allungamento dell'aspettativa di vita, tanto da evidenziare l'opportunità di indicizzare l'età del pensionamento. Alla luce di ciò e considerato che, in occasione della riforma del 2010, le tabelle dei coefficienti di neutralizzazione, riferite al periodo transitorio 2010-2016, erano state approvate dagli Organi vigilanti a condizione che fossero aggiornate e riviste al 31.12.2012, si è proceduto ad attuare una raccomandazione ministeriale già in precedenza formulata all'Ente.

3. Innalzamento del reddito massimo pensionabile a € 90.000, ampliando la fascia dei redditi dell'ultimo scaglione di riferimento per il calcolo della pensione (art. 21, comma 5, R.A.). Questo provvedimento avrà efficacia dai redditi prodotti nell'anno 2013.
4. A decorrere dall'anno 2014, innalzamento a 62 anni dell'età anagrafica minima per il pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 22, comma.1, R.A.), in linea con il sistema pensionistico generale e con l'allungamento dell'aspettativa di vita.
5. A decorrere dall'anno 2013, riduzione della perequazione annuale al 75% dell'inflazione per le pensioni in pagamento. Rimane la rivalutazione piena per le pensioni minime e per la rivalutazione degli scaglioni di reddito. Questa misura è tesa a ridistribuire i sacrifici anche su coloro che già godono di un trattamento pensionistico e che stanno beneficiando di pensioni adeguatamente remunerate.
6. Incremento graduale di mezzo punto percentuale all'anno, della percentuale del contributo soggettivo fino al 22% che sarà raggiunto nell'anno 2033 (art.5, comma 1, a), R.A.). Rappresenta una continuità con la precedente riforma, salvo che per la stabilità a cinquanta anni è stato necessario arrivare ad una percentuale più elevata. E' stato testato che vi sia una remunerazione vantaggiosa dei versamenti anche con la massima contribuzione del 22%.
7. Incremento del contributo integrativo al 3% nell'anno 2027 e al 4% nell'anno 2030. L'efficacia di questo provvedimento così differita nel tempo, andrà adeguatamente monitorata attraverso i bilanci tecnici (art.7, comma 4, R.A.).

Come si rileva dalla tabella dei dati estrapolata dal Bilancio tecnico standard, tramite questi interventi normativi l'Ente rispetta il vincolo della stabilità a 50 anni tramite le sole entrate contributive. D'altro canto emerge l'accumulo di un consistente patrimonio, destinato a garantire eventuali situazioni straordinarie di disequilibrio, ma che, soprattutto, potrà essere destinato ad rafforzare e ampliare la tutela assistenziale a favore degli iscritti.

F.to IL PRESIDENTE
(Gianni Mancuso)